

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2935 — INTERVENTI NEL  
SETTORE DEI TRASPORTI (APPROVATO DALLA VIII  
COMMISSIONE DEL SENATO) (5507)**

**(A.C. 5507 — sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

*(Modifiche al decreto-legge 30 dicembre  
1997, n. 457).*

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si intende nel senso che per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcata su navi iscritte nel registro internazionale, i benefici derivanti dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono concessi alle imprese armatrici e comprendono sia gli oneri previdenziali ed assistenziali direttamente a carico dell'impresa, sia la parte che le stesse imprese versano per conto del lavoratore dipendente.

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulle navi inferiori alle 3.000 tonnellate di stazza lorda ovvero alle 4000 tonnellate di stazza lorda convenzionale come definite sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro, il numero di membri dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo

318 del codice della navigazione è di tre, tra cui obbligatoriamente il comandante ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-  
TICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

**1. 3. Boghetta.**

*Sopprimere il comma 1.*

**1. 1. Boghetta.**

*Sopprimere il comma 2.*

**1. 2. Boghetta.**

**(A.C. 5507 — sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

*(Incarichi di studi di fattibilità  
e progettazione).*

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a conferire incarichi di studi di fattibilità e di progettazione per i collegamenti internazionali intermodali nonché ad avvalersi di professionisti con specifica competenza per la valuta-

zione tecnico-economica degli studi e progetti stessi anche nella fase di attuazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1999, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Il Governo trasmette una relazione annuale al Parlamento sugli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo e sui progetti interessati.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 2.

*Sopprimerlo.*

**2. 4.** Boghetta.

*Sopprimere il comma 1.*

**2. 5.** Boghetta.

Al comma 1, dopo la parola: competenza *aggiungere le seguenti:* nel settore ferroviario.

**2. 2.** Bosco, Chincarini, Covre.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli studi di fattibilità e di progettazione di cui al comma 1 non possono essere conferiti a società partecipate o controllate dalle Ferrovie dello stato.

**2. 3.** Bosco, Chincarini, Covre.

*Sopprimere il comma 2.*

**2. 6.** Boghetta.

*Al comma 2, sostituire la parola: 2.500 con la seguente: 1.500.*

**2. 1.** Bosco, Chincarini, Covre.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

**2. 8.** La Commissione.

*Sopprimere il comma 3.*

**2. 7.** Boghetta.

#### (A.C. 5507 – sezione 3)

#### ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 3.

*(Disposizioni varie).*

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 4 marzo 1982, n. 67, è prorogato al 31 dicembre 2007. Gli interventi relativi alle spese infrastrutturali fanno carico all'Autorità portuale di Genova o a soggetti con essa convenzionati.

2. I progetti di costruzione di ferrovie metropolitane e relative varianti approvati dalla regione competente e dal Ministero dei trasporti e della navigazione possono essere realizzati anche in pendenza del procedimento di approvazione del piano

dei trasporti pubblici di cui all'articolo 2, comma primo, della legge 29 dicembre 1969, n. 1042.

3. Al fine di migliorare la mobilità nelle aree urbane, le risorse previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, possono essere destinate anche a tramvie ed altri sistemi di trasporto di massa nonché al controllo telematico della circolazione e della sosta nelle aree urbane di cui all'articolo 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3, da realizzare nell'ambito dei piani di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, i comuni sono autorizzati a stipulare mutui decennali con onere di ammortamento assistito da contribuzione statale pari ad una rata annua costante posticipata inferiore di 1,5 punti percentuali al saggio applicato dalla Cassa depositi e prestiti, utilizzando, allo scopo, le disponibilità di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205.

5. Per la realizzazione degli investimenti ferroviari del Corridoio n. 5 e collegamenti, con priorità per il tratto ferroviario Bergamo-Seregno, è autorizzato un limite di impegno ventennale di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2000 ed è altresì autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 2001. All'onere derivante dal presente comma, pari complessivamente a lire 5 miliardi per l'anno 2000, a lire 65 miliardi per l'anno 2001 e a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2002 al 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 per l'urgente predisposizione degli studi di fattibilità del tratto ferroviario Lecco-Molteno-Como. All'onere derivante dal presente comma, pari a lire 1 miliardo per l'anno 1999, lire 1 miliardo per l'anno 2000 e lire 1 miliardo per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 3.

*Sopprimere il comma 1.*

#### **3. 15.** Boghetta.

*Sopprimere il comma 2.*

#### **\*3. 2.** Bosco, Chincarini, Covre.

*Sopprimere il comma 2.*

#### **\*3. 16.** Boghetta.

*Al comma 2, dopo la parola: metropolitane aggiungere le seguenti: , ferrovie pubbliche o private di interesse locale*

#### **3. 3.** Bosco, Chincarini, Covre.

*Al comma 3, sopprimere le parole da: nonché al controllo telematico fino alla fine del comma.*

**3. 4.** Bosco, Chincarini, Covre.

*Al comma 3, sostituire le parole da: nonché al controllo telematico fino alla fine del comma, con le seguenti: con priorità per la tranvia Bergamo – S. Antonio – Bergamo – Torre Boldone.*

**3. 5.** Alborghetti, Bosco, Chincarini, Covre.

*Al comma 3, sostituire le parole da: nonché al controllo telematico fino alla fine del comma, con le seguenti: con priorità per i collegamenti ferroviari esistenti o in corso di realizzazione con l'aeroporto intercontinentale di Malpensa.*

**3. 6.** Bosco, Chincarini, Covre.

*Al comma 3, sopprimere le parole: della circolazione e.*

**3. 7.** Bosco, Chincarini, Covre.

*Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: Corridoio aggiungere la seguente: europeo*

**3. 17.** La Commissione.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto con le seguenti: , per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto.*

**3. 18.** La Commissione.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Al fine di favorire l'intermodalità e dare attuazione agli investimenti nel set-

tore interportuale finanziati con le leggi 8 agosto 1995, n. 341, 20 dicembre 1996, n. 641 e 23 maggio 1997, n. 135, ovvero con ulteriori provvedimenti relativi ad interventi per le aree depresse è confermata la validità della graduatoria approvata in applicazione degli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, successive modificazioni e relative procedure applicative.

**3. 14.** Duca, Attili, Giardiello.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. Agli effetti degli articoli 1 e 13 e della tariffa, allegato E, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, si considerano pubbliche le acque dei laghi, dei fiumi, dei canali, dei bacini e delle lagune, anche se soggette a giurisdizione marittima, con esclusione di quelle dei porti marittimi classificati in esse insistenti.

**3. 1.** Gagliardi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. L'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dall'articolo 1 del decreto – legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'articolo 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto il caso in cui, per la stipula di tale contratto, le parti abbiano scelto la forma scritta.

**3. 8.** Bosco, Chincarini, Covre.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1975, n. 746, è prorogato di ulteriori quaranta anni.

**3. 9.** Alborghetti, Stucchi, Bosco, Chincarini, Covre.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, comma 1, primo periodo, le parole: « alle ore 6 locali, ad esclusione di quelli effettuati nelle circoscrizioni degli aeroporti intercontinentali di Roma – Fiumicino e Milano – Malpensa e » sono sostituite con le seguenti: « alle ore 7 locali, ad esclusione

**3. 10.** Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Bosco, Chincarini, Covre.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 17 è soppresso.

**3. 11.** Chincarini, Bosco, Covre.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. Allo scopo di consentire il collegamento ferroviario Bergamo – Orio al Serio, è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi. All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

**3. 12.** Alborghetti, Stucchi, Bosco, Chincarini, Covre.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. Al fine di favorire lo sviluppo del trasporto lacuale, il Ministro delle finanze procede all'affidamento in concessione a privati o enti locali delle aree demaniali dismesse circostanti le aree lacuali per la realizzazione di parcheggi.

**3. 13.** Chincarini, Bosco, Covre.

**(A.C. 5507 – sezione 4)**

#### ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 4.

*(Funzioni di vigilanza sulla società  
Ferrovie dello Stato spa).*

1. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato spa, così come previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera e), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e per l'attuazione delle disposizioni sul trasporto combinato, contenute nella legge 23 dicembre 1997, n. 454, con particolare riguardo ai compiti di vigilanza previsti dall'articolo 6 della medesima legge n. 454 del 1997, è consentita al Ministero dei trasporti e della navigazione l'assunzione di personale in un numero massimo di venti unità appartenenti all'area tecnica delle qualifiche funzionali VI, VII e VIII, senza l'aumento delle vigenti dotazioni organiche e nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può conferire, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, incarichi di studi ad esperti per specifiche esigenze di supporto tecnico-scientifico connesse all'attività di vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione sulla società Ferrovie dello Stato spa.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

**4. 1.** Savarese, Bocchino.

*Al comma 1, sostituire la parola: venti con la seguente: dieci.*

**4. 2.** Savarese, Bocchino.

*Al comma 1, sostituire la parola: venti con la seguente: quindici.*

**4. 4.** Bosco, Chincarini, Covre.

*Al comma 1, sostituire le parole: appartenenti all'area tecnica delle qualifiche funzionali VI, VII e VIII, con le seguenti: scelte tra personale tecnico specializzato mediante appositi contratti professionali a termine e.*

**4. 5.** Bosco, Chincarini, Covre.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*4. 3.** Savarese, Bocchino.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*4. 6.** Bosco, Chincarini, Covre.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-BIS. — 1. Alle aree ricomprese nelle pertinenze di stazioni ferroviarie, porti e aeroporti non si applica l'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 marzo 1998, n. 114.

**4. 01.** Attili.

(A.C. 5507 — sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

*(Ristrutturazione e ammodernamento della stazione ferroviaria di Battipaglia).*

1. Ai fini di accelerare il coordinamento funzionale ed operativo nei sistemi regionali di trasporto, il Ministro dei trasporti e della navigazione affida, a decorrere dal 1° ottobre 1999, con proprio decreto, alle Ferrovie dello Stato spa la ristrutturazione e l'ammodernamento della stazione ferroviaria di Battipaglia.

2. All'onere di lire 5 miliardi per l'anno 1999 derivante dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

*Sopprimerlo.*

**5. 2.** Boghetta.

*Sopprimere il comma 1.*

**5. 3.** Boghetta.

*Al comma 1, sostituire le parole:* affida, a decorrere dal 1° ottobre 1999, con proprio decreto, alle Ferrovie dello Stato spa *con le seguenti:* attribuisce, a decorrere dal 1° ottobre 1999, con proprio decreto, alle Ferrovie dello Stato spa le risorse per.

5. 1. Raffaldini.

*Sopprimere il comma 2.*

5. 4. Boghetta.

**(A.C. 5507 – sezione 6)**

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

*(Fondo di solidarietà).*

1. La disposizione di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applica anche per l'anno 1999.

2. Il Fondo di solidarietà, istituito dall'articolo 4 della legge 4 marzo 1981, n. 67, è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la sua residua consistenza patrimoniale confluisce nel Fondo di solidarietà istituito con il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale ferroviario stipulato il 18 novembre 1994.

3. Il trasferimento di cui al comma 2 è esente da imposte.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Tutti i risarcimenti e gli addebiti riconducibili all'intervento del

fondo estinto sono posti a carico del Fondo di solidarietà, che interverrà secondo le regole del proprio statuto e del proprio regolamento.

6. 1. Duca.

**(A.C. 5507 – sezione 7)**

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

*(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale).*

1. I contratti di servizio di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria di cui alla tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604, secondo quanto previsto dall'articolo 40 della stessa legge n. 604 del 1962, e successive modificazioni.

2. I beni e gli impianti delle ferrovie indicati all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, già sottoposti a vincolo di reversibilità a favore dello Stato, sono trasferiti al demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile delle regioni. Tali beni, in relazione alla loro natura giuridica, possono essere dalle regioni dismessi, sdemanializzati o sottratti alla loro destinazione, previa intesa con lo Stato. I trasferimenti sono esenti da ogni imposta e tassa.

3. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti pubblici locali lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi non ripianati, relativi agli anni 1997-1998, di tutte le aziende di trasporto pubblico ferroviario in concessione ed in gestione commissariale con un contributo rapportato ad un limite di impegno quindicennale pari a lire 40 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Il contributo è ripartito con i criteri e le modalità indicati

nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194. Entro il predetto limite le aziende stesse sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede ad erogare direttamente a ciascuna delle banche interessate le relative quote di ammortamento.

4. All'onere derivante dal comma 3, pari a lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 7.

*Sopprimere il comma 2.*

##### 7. 6. Governo.

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Le suddette aziende, sulle linee delle ferrovie dello Stato, non possono effettuare servizi per conto delle ferrovie stesse, fino a quando le medesime aziende non abbiano raggiunto il pareggio tra i costi e i ricavi.

##### 7. 4. Bosco, Chincarini, Covre

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

##### \*7. 2. Governo.

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

##### \*7. 5. Raffaldini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5. Le compensazioni economiche per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e per l'esercizio dei servizi minimi di trasporto di cui all'articolo 16, comma 1, costituenti contributi volti ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario degli esercizi delle aziende di trasporto, sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA.

##### 7. 1. Eduardo Bruno, Muzio.

#### (A.C. 5507 — sezione 8)

#### ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 8.

*(Allineamento delle aliquote contributive per i dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto).*

1. Per l'anno 1999, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote contributive a carico dei predetti dipendenti sono ridotte mediante allineamento a quelle medie dei dipendenti del settore industriale.

2. L'importo delle complessive minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 è corrisposto all'INPS dal Mini-

stero dei trasporti e della navigazione mediante un piano di rientro commisurato ad un limite di impegno quindicennale di lire 10 miliardi per l'anno 2000, che costituisce il limite massimo di spesa per l'attuazione del medesimo comma 1.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 8.

*Sopprimerlo.*

##### 8. 1. Bosco, Chincarini, Covre

*Al comma 2, sostituire le parole: per l'anno 2000 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2000*

##### 8. 3. La Commissione.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. Al fine di sostenere il processo di liberalizzazione dei servizi di pubblico trasporto, i contributi erariali a favore delle regioni e degli enti locali titolari di contratti di servizio sono incrementati di un ammontare parametrato al maggior onere ad essi derivante dall'attuazione dell'arti-

colo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, assicurando comunque la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato. Procedure e modalità per l'attuazione del presente comma sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza unificata.

5. All'onere derivante dal precedente comma, valutato in lire 1.100 miliardi e comunque da rideterminarsi ogni anno in base all'onere effettivo di cui al comma 4, in ragione d'anno a decorrere dal 1999, si provvede mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

##### 8. 2. Raffaldini, Merlo, Rogna Manassero di Costigliole, Mammola, Boghetta, Stajano, Eduardo Bruno.

#### (A.C. 5507 — sezione 9)

#### ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 9.

*(Modifiche al codice della navigazione).*

1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 119 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

« Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di età non inferiore ai quindici anni che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento.

Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare gli allievi degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali ad indirizzo marittimo.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione può consentire che nelle matricole

della gente di mare siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica ».

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 9.**

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo capoverso.*

**9. 1.** Savarese, Bocchino.

**(A.C. 5507 – sezione 10)**

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 10.**

*(Navigazione valida per il conseguimento di titoli professionali).*

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 298 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, sono abrogati.

2. Il terzo comma del medesimo articolo 298 è sostituito dal seguente:

« La navigazione richiesta per il conseguimento dei certificati di abilitazione della gente di mare deve essere effettuata in acque marittime ».

**(A.C. 5507 – sezione 11)**

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 11.**

*(Norme sul trasporto pubblico locale).*

1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti pubblici locali

lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi all'anno 1997, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni a statuto ordinario e da queste certificati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con un contributo rapportato ad un limite di impegno quindicennale pari a lire 35 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Il contributo è ripartito con i criteri e le modalità indicati nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194. Le regioni sono autorizzate ad utilizzare per investimenti la quota di contributo eccedente il 30 per cento del disavanzo.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 35 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2013, a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. All'articolo 2, comma 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194, le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 5 ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 11.**

*Sopprimerlo*

**11. 1.** Bosco, Chincarini, Covre

*Al comma 2, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 1999, si provvede con le seguenti: si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

**11. 2.** La Commissione.

**(A.C. 5507 – sezione 12)**

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 12.**

*(Interventi a sostegno del trasporto rapido di massa).*

1. Per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, il limite massimo dei mutui garantiti dallo Stato è elevato al 60 per cento del costo di realizzazione dell'investimento. Per gli interventi stessi sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 37 miliardi a decorrere dall'anno 2000 ai fini della realizzazione delle opere previste in progetti esecutivi già approvati.

3. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti statali di cui agli articoli 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, approvano i progetti relativi agli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, previo rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. Ai fini dell'approvazione di cui al comma 3, gli enti locali possono avvalersi dei competenti servizi tecnici del Ministero dei trasporti e della navigazione.

5. Ad avvenuta approvazione dei progetti definitivi, sono trasferiti agli enti beneficiari i contributi necessari alla realizzazione dell'opera.

6. Il Ministero dei trasporti e della navigazione adotta le opportune direttive al fine di coordinare ed uniformare l'attività di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. Il Ministero dei trasporti e della navigazione svolge un'azione di monitoraggio e di vigilanza sulla regolare attuazione degli interventi anche con riferimento al rispetto dei tempi programmati, attraverso un'attività ispettiva presso gli enti beneficiari.

8. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della citata legge n. 211 del 1992, le parole: « di massima » sono sostituite dalla seguente: « definitiva ». La progettazione definitiva è richiesta anche per l'allocazione delle risorse stanziare dall'articolo 50 comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 39 miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2009 e a lire 37 miliardi per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12  
DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 12.**

*Sopprimerlo.*

**12. 1.** Savarese, Bocchino.

*Sopprimere il comma 1.*

**12. 2.** Savarese, Bocchino.

*Sopprimere il comma 2.*

**12. 3.** Savarese, Bocchino.

*Al comma 2, sostituire le parole da:* Per gli interventi *sino a:* n. 30 *con le seguenti:* Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211.

**\*12. 11.** Governo.

*Al comma 2, sostituire le parole da:* Per gli interventi *sino a:* n. 30 *con le seguenti:* Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211.

**\*12. 13.** Duca.

*Sopprimere il comma 3.*

**12. 4.** Savarese, Bocchino.

*Sopprimere il comma 4.*

**12. 5.** Savarese, Bocchino.

*Sopprimere il comma 5.*

**12. 6.** Savarese, Bocchino.

*Sopprimere il comma 6.*

**12. 7.** Savarese, Bocchino.

*Sopprimere il comma 7.*

**12. 8.** Savarese, Bocchino.

*Sopprimere il comma 8.*

**12. 9.** Savarese, Bocchino.

*Sopprimere il comma 9.*

**12. 10.** Savarese, Bocchino.

*Al comma 9, sostituire le parole:* mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 *con le seguenti:* , per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni

*Conseguentemente, al medesimo comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**12. 14.** La Commissione.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. Per gli interventi di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è autorizzato un ulteriore limite di impegno decennale, a carico dello Stato, di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 1999 destinati alla tranvia Bergamo S. Antonio – Bergamo Torre Boldone. All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

**12. 12.** Alborghetti, Bosco, Chincarini, Covre.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis (Modifica alla legge 17 maggio 1999, n. 144) – 1. Il comma 5 dell'ar-

articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente:

« 5. È concesso alle piccole e medie imprese industriali di trasformazione con sede legale e stabilimento operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un credito di imposta, nei limiti delle risorse di cui al comma 6, commisurato alle spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo, nei limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti statali alle piccole e medie imprese industriali. Il credito d'imposta è concesso per le materie prime e i semilavorati destinati alle imprese industriali localizzate in Sardegna e per i semilavorati e i prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde e destinati al restante territorio comunitario. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e delle imposte sul valore aggiunto, anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione la nuova normativa. Il credito d'imposta non è rimborsabile; tuttavia esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante ».

**12. 01.** *(nuova formulazione).* Attili.

**(A.C. 5507 – sezione 13)**

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 13.**

*(Interventi a favore del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano).*

1. Ai fini della sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni le regioni a

statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo un piano di ripartizione adottato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali e ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennale a carico dello Stato di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Il piano è inviato per il parere alle competenti Commissioni parlamentari.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 20 miliardi annue per ciascuno degli anni dal 2000 al 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 13.**

*Sopprimerlo.*

**13. 1.** Bosco, Chincarini, Covre

*Al comma 2, sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 con le seguenti: , per gli anni 2000 e 2001, me-*

diante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni.

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### 13. 2. La Commissione

#### (A.C. 5507 – sezione 14)

#### ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 14.

*(Proroga della concessione dell'esercizio della Ferrovia Principe-Granarolo).*

1. Per assicurare il regolare svolgimento dell'esercizio, si accorda al comune di Genova, e per esso all'Azienda mobilità e trasporti, con decorrenza 27 dicembre 1997, la proroga della concessione di esercizio della linea ferroviaria Principe-Granarolo per il tempo strettamente necessario alla definizione degli accordi di programma di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999.

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 14.

*Sopprimerlo.*

### 14. 1. Savarese, Bocchino.

#### (A.C. 5507 – sezione 15)

#### ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 15.

*(Modifica dell'articolo 25 della legge 28 gennaio 1994, n. 84).*

1. L'articolo 25 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. *(Norme assistenziali)* — 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può, con decreto da emanare di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, imporre a carico degli spedizionieri e ricevitori di merci nonché delle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali un contributo in misura non superiore a lire 40 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata, con parziale attribuzione dell'onere ai lavoratori da esse dipendenti, nei limiti e con le modalità stabiliti dal decreto stesso. Il gettito derivante dall'applicazione del contributo è destinato all'assistenza ed alla tutela della integrità fisica dei lavoratori delle imprese operanti in porto e delle loro famiglie.

2. Il regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1932, n. 269, recante "Norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi" è abrogato.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per la liquidazione del patrimonio finanziario, immobiliare e mobiliare della gestione "Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale".

4. Con proprio decreto il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede alla nomina del liquidatore che potrà avvalersi del personale in servizio presso il Ministero dei trasporti e della navigazione. Con lo stesso decreto sono stabiliti i compensi per

il liquidatore e per il personale utilizzato con onere a carico del “Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale” ».

2. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui al comma 3 dell'articolo 25 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

*Sopprimerlo.*

**15. 1.** Savarese, Bocchino.

*Sopprimere il comma 1.*

**15. 2.** Savarese, Bocchino.

*Al comma 1, capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale saldo attivo derivante dalla liquidazione è versato all'entrata del bilancio dello Stato.*

**15. 3.** Attili.

**(A.C. 5507 – sezione 16)**

#### ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 16.

*(Disposizione per la provincia di Reggio Emilia).*

1. Sono attribuite alla provincia di Reggio Emilia, in conformità ai principi di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni

relative al rilascio della concessione per la gestione dello scalo di Dinazzano e del compendio ferroviario relativo al trasporto merci nel distretto delle ceramiche, attualmente compresi nella concessione statale sulla costruzione e l'esercizio delle Ferrovie Reggiane – linea Sassuolo-Reggio Emilia-Guastalla.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.

*Sopprimerlo.*

**\*16. 1.** Savarese, Bocchino.

*Sopprimerlo.*

**\*16. 2.** Boghetta.

**(A.C. 5507 – sezione 17)**

#### ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 17.

*(Proventi contravvenzionali).*

1. I proventi contravvenzionali previsti dalla legge 26 gennaio 1865, n. 2134, derivanti dall'accertamento delle violazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, non sono soggetti a riparto.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.

*Sopprimerlo.*

**17. 3.** Savarese, Bocchino.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché, in misura non inferiore al 10 per cento, ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli: pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili ».

**17. 1.** (nuova formulazione) Galletti, Cento, Gardiol.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Al comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « di loro competenza e » sono inserite le seguenti: « in misura non inferiore al 10 per cento dei proventi stessi »

**17. 2.** Galletti.

**(A.C. 5507 – sezione 18)**

#### ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

*(Modifiche agli articoli 18 e 20  
della legge 28 gennaio 1994, n. 84).*

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« *b*) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare ».

2. All'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*1-bis.* Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle autorità portuali relativi a con-

cessioni già assentite alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.

*Sopprimerlo.*

**18. 2.** Savarese, Bocchino.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: « al netto delle rinfuse liquide » sono sostituite dalle seguenti: « al netto dell'ottanta per cento delle rinfuse liquide ».

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: agli articoli 18 e 20 della con la seguente: alla.*

**18. 1.** Piscitello.

*Sopprimere il comma 1.*

**18. 3.** Savarese, Bocchino.

*Sopprimere il comma 2.*

**18. 4.** Savarese, Bocchino.

**(A.C. 5507 – sezione 19)**

#### ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

*(Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali).*

1. L'aumento dell'onere derivante dal comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, valutato in ulteriori 17 miliardi di lire, è posto a carico della gestione com-